

DELIBERA N. 136/25/CONS

**RICHIAMO ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
RADIOFONICO TELEVISIVO E MULTIMEDIALE E A TUTTI I FORNITORI
DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI OPERANTI IN
AMBITO NAZIONALE AL RISPETTO DEI PRINCIPI IN MATERIA DI
INFORMAZIONE NEI NOTIZIARI E NEI PROGRAMMI INFORMATIVI
DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA 2025**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 13 maggio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*” (di seguito, Testo Unico);

VISTE le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2024, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 le richieste di cinque referendum per: 1) l’abrogazione dell’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 con la seguente denominazione “*Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana*”; 2) l’abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 con la seguente denominazione “*Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti*”;

illegittimi”; 3) l’abrogazione parziale dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con la seguente denominazione “Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità”; 4) l’abrogazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, limitatamente ad alcune sue parti con la seguente denominazione “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”; 5) l’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con la seguente denominazione “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 in pari data, con i quali sono stati indetti i cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2025;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025*", approvata nella seduta del 2 aprile 2025;

VISTA la delibera n. 102/25/CONS dell’8 aprile 2025, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione parziale dell’art. 9, comma 1, lettera b) e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, l’abrogazione parziale dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. l’abrogazione parziale del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e l’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025*", pubblicata sul sito dell’Autorità in data 9 aprile 2025;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTI i dati di monitoraggio relativi ai notiziari e ai programmi di informazione rilevati nel periodo di campagna referendaria 9 aprile – 10 maggio 2025 pubblicati sul sito dell’Autorità;

CONSIDERATA la rilevanza politica ed istituzionale del referendum, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, da cui discende l'esigenza che venga garantita una informazione corretta, imparziale e completa sui temi oggetto dei referendum in questione per concorrere alla formazione di una opinione pubblica consapevole e adeguatamente informata;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione; i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria in corso sono stati definiti, rispettivamente, per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la deliberazione dell'Autorità n. 102/25/CONS e con il provvedimento del 2 aprile 2025 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che, in ossequio al dettato legislativo primario, entrambi i provvedimenti richiamati si soffermano con particolare attenzione sull'esigenza di assicurare una adeguata trattazione delle tematiche referendarie allo scopo di garantire una informazione completa, imparziale e corretta sui quesiti. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della delibera n. 102/25/CONS nel periodo di campagna referendaria nei notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e in tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge “ *va curata una completa e adeguata informazione su tutti i temi oggetto dei cinque referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. [.....]*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 del provvedimento della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi “ *i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici*”. In particolare “ *I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi..... assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto dei referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la

completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata* [omissis]” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha aggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga;

CONSIDERATA in particolare la rilevanza politico ed istituzionale dell'istituto del referendum, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, il quale postula la inderogabile esigenza di assicurare ai cittadini una informazione corretta, imparziale e completa sui quesiti referendari e sulle modalità del voto durante l'intera campagna referendaria, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

ESAMINATI i dati di monitoraggio televisivo rilevati nel periodo della campagna referendaria 9 aprile- 10 maggio 2025 pubblicati sul sito dell'Autorità, dai quali è emerso che ai referendum sono stati dedicati i tempi di argomento di seguito illustrati.

RAI

I notiziari Rai Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews hanno dedicato ai referendum un tempo di argomento complessivo di 3 ore 8 minuti 29 secondi pari allo 0,62% del tempo di argomento totale mentre i programmi di approfondimento informativo di Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rainews, un tempo di argomento di 39 minuti 18 secondi pari allo 0,14 % del tempo di argomento totale.

R.T.I.

I notiziari Tg4, Tg5, Studio Aperto, Tgcom24 hanno dedicato ai referendum un tempo di argomento complessivo di 2 ore 57 minuti 17 secondi pari allo 0,45% del tempo di argomento totale mentre i programmi di approfondimento informativo di Retequattro, Canale 5, Italia Uno, Tgcom24, un tempo di argomento di 6 minuti 17 secondi pari allo 0,03% del tempo di argomento totale.

CAIRO COMMUNICATION

I notiziari della testata TgLa7 in onda su La7 e La7d hanno dedicato ai referendum un tempo di argomento complessivo di 27 minuti 50 secondi pari allo 0,75 % del tempo di argomento totale mentre i programmi di approfondimento informativo un tempo di argomento di un'ora 28 minuti 50 secondi pari allo 0,44% del tempo di argomento totale.

SKY ITALIAN HOLDINGS

I notiziari TV8, Cielo e Skytg24 hanno dedicato ai referendum un tempo di argomento complessivo di 2 ore 38 minuti 47 secondi pari allo 0,82% del tempo di argomento totale mentre i programmi di approfondimento informativo un tempo di argomento complessivo di 2 ore 29 minuti 44 secondi pari allo 0,87% del tempo di argomento totale.

DISCOVERY ITALIA

Non sono stati rilevati tempi di argomento dedicati ai referendum nei notiziari e nei programmi di approfondimento di Nove.

ESAMINATI i dati di monitoraggio radiofonico rilevati nel periodo della campagna referendaria 9 aprile- 10 maggio 2025, pubblicati sul sito dell'Autorità, dai quali è emerso che ai referendum sono stati dedicati i tempi di argomento di seguito illustrati.

RAI

I notiziari Rai, Gr1, Gr2, Gr3, hanno dedicato ai referendum un tempo di argomento complessivo di 58 minuti 35 secondi pari allo 0,73% del tempo di argomento totale mentre i programmi di approfondimento informativo di Radio Uno, Radio Due, Radio Tre, un tempo di argomento di un'ora 53 minuti 8 secondi pari all'1,39% del tempo di argomento totale.

R.T.I.

I notiziari di Radio 101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Monte Carlo hanno dedicato un tempo di argomento complessivo ai referendum di 36 secondi pari allo 0,03% del tempo di argomento totale mentre nei programmi non è stato rilevato alcun tempo di argomento dedicato ai referendum.

ELEMEDIA

I notiziari delle radio M2o, Radio DeeJay e Radio Capital hanno dedicato nei notiziari un tempo di argomento complessivo di 6 minuti 53 secondi pari allo 0,41% e nei programmi di approfondimento informativo un tempo di argomento pari a 5 minuti e 11 secondi pari al 4,43%, concentrati in particolare su Radio Capital.

RADIO 24

I notiziari di Radio 24 hanno dedicato ai referendum un tempo di argomento complessivo di 10 minuti 21 secondi pari allo 0,21% del tempo di argomento totale mentre i programmi di approfondimento informativo un tempo di argomento di 4 minuti 52 secondi pari allo 0,14 % del tempo di argomento totale.

RADIO KISS KISS

Non sono stati rilevati tempi di argomento dedicati ai referendum nei notiziari e nei programmi di approfondimento.

RTL 102.5

Nei notiziari di RTL 102.5 non è stato rilevato alcun tempo di argomento dedicato ai referendum mentre nei programmi sono stati rilevati 1 minuto e 43 secondi di tempi di argomento, pari allo 0,45% del tempo di argomento totale.

RADIO DIMENSIONE SUONO

Nei notiziari è stato rilevato un tempo di argomento dedicato al referendum di 12 secondi pari allo 0,02% del totale mentre nei programmi un tempo di 2 minuti e 5 secondi pari all'1,55% del tempo di argomento totale.

RADIO ITALIA

Nei notiziari di Radio Italia è stato rilevato un tempo di argomento complessivo dedicato ai referendum di un minuto e 9 secondi pari allo 0,29% del tempo di argomento totale.

RILEVATO dall'esame dei dati di monitoraggio che è stata dedicata una scarsa copertura informativa del tema; nel caso di alcuni fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici la copertura informativa è risultata completamente assente;

RITENUTA, pertanto, la necessità di richiamare la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale e tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici operanti in ambito nazionale affinché assicurino una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato garantendo una adeguata copertura informativa ai temi dei referendum, allo scopo di offrire all'elettorato

un'informazione corretta, imparziale e completa sui quesiti referendari e sulle ragioni che sono avanzate a supporto delle due opzioni di voto, favorevoli e contrarie ai referendum, osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità si riserva di verificare l'osservanza del presente richiamo, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale e tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici operanti in ambito nazionale affinché assicurino una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato garantendo una adeguata copertura informativa ai temi dei referendum, allo scopo di offrire all'elettorato un'informazione corretta, imparziale e completa sui quesiti referendari e sulle ragioni che sono avanzate a supporto delle due opzioni di voto, favorevoli e contrarie ai referendum, osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei dati, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, ai fornitori di servizi di media di servizi di media audiovisivi e radiofonici operanti in ambito nazionale, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 13 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella